



C.O.A. NAPOLI NORD
Anno/N. Prot. : 2022 / 001446
Data prot. : 31/03/2022
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Segreteria 081-9794277-265 - email: dirigente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

N° septa U 1682/22

Aversa, 31.03.2022

OGGETTO: Iscrizione telematica con marche scansionate, recupero del CU, richiesta di riesame

AI FUNZIONARI RESPONSABILI DI UFFICI E SEZIONI CIVILI
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO RECUPERO CREDITI CIVILI

E p.c. AI PRESIDENTE DEL C.O.A. DEL DISTRETTO DI NAPOLI

A fronte delle numerose richieste dei difensori di poter utilmente depositare gli originali delle marche per CU e anticipazioni forfettarie scansionate all'atto dell'iscrizione telematica anche dopo la trasmissione degli atti all'Ufficio recupero crediti, avendo rilevato condotte non uniformi legate alle indicazioni apparentemente contrastanti provenienti dalle circolari ministeriale che, identificando l'omesso deposito degli originali all'omesso versamento tout court, richiamano l'applicabilità dell'art 248 TUSG, si rende necessario fornire indicazioni univoche.

Preme intanto segnalare il carattere residuale della questione in oggetto in forza della circolare ministeriale m_dg.DAG 0041271.U del 24-02-2022, diffusa da questa Dirigenza con nota esplicativa del 2 marzo 2022, che ha ribadito l'obbligo del pagamento telematico del CU e delle anticipazione forfettarie in ogni caso di iscrizione telematica già disposto dall'art 221 dl 34/2020 a partire dal 19 maggio 2020, chiarendo inequivocabilmente che il pagamento del contributo unificato con modalità diverse da quelle telematiche, autorizza la cancelleria a ritenere non assolto il relativo obbligo fiscale con onere di procedere alla riscossione coattiva dell'importo corrispondente, secondo la procedura di cui all'art 248 TUSG.

Tanto premesso, la questione in oggetto dovrebbe astrattamente profilarsi in relazione alle iscrizioni telematiche precedenti al 19 maggio 2020, e comunque alle residuali ipotesi successive, fino al 2 marzo scorso, nelle quali l'Ufficio, nonostante la formale vigenza dell'art 221 dl 34/2020, a fronte di iscrizioni telematiche con marche scansionate, abbia eventualmente invitato il difensore a depositare gli originali anziché a pagare telematicamente il CU, ritenendolo formalmente non assolto.

Con riferimento alla questione che qui ci occupa, preme richiamare propriamente la ministeriale DAG 060374.U del 29/3/2017 che, in risposta a quesito avanzato dal Tribunale di Brindisi, dispone letteralmente *“poiché il mancato deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell’art 15 TUSG, l’univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all’interno della quale la ricevuta è stata depositata, essa non può che equivalere all’omesso versamento del contributo unificato”*, prevedendo all’uopo l’invio al difensore dell’invito a depositare gli originali ai fini dell’annullamento ex art 12 dPR 642/1972 e l’attivazione della procedura di riscossione in caso di mancato deposito dell’originale, *“con trasmissione della relativa richiesta ad Equitalia Giustizia s.p.a (incaricata di attivare la procedura di riscossione del C.U. in base alla convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia)”*.

La medesima circolare, pur richiamando la convenzione e quindi astrattamente la procedura di cui all’art. 9, dettata per il caso di omesso versamento tout court del C.U., prevede tuttavia che nel caso in cui il deposito degli originali avvenga a seguito di attivazione della procedura di riscossione, *“il cancelliere provvederà ad annullare la stessa e a richiedere al concessionario della riscossione l’archiviazione senza esito della procedura di recupero del credito”*.

L’inequivoco riferimento alla possibilità di consentire il deposito tardivo degli originali, esprime la chiara volontà ministeriale di configurare, nel caso di specie, il richiamo all’art 248 TUSG non già quale strumento per l’attivazione della riscossione di un’imposta che si assume non pagata, ciò che, nel caso di omissione tout court del C.U., determinerebbe legittimamente l’operatività dell’art 9 della convenzione, quanto piuttosto lo strumento per assicurare che il pagamento dichiaratamente riferito ad una specifica procedura (quella iscritta telematicamente con la scansione delle marche) sia univocamente riconducibile alla medesima, compulsando il difensore al tempestivo deposito degli originali onde escludere la possibilità di plurime ed ulteriori imputazioni, finalità che può essere assicurata, verificando, anche successivamente all’attivazione della procedura di riscossione, l’identità del numero seriale identificativo dell’originale del contrassegno che si intende depositare rispetto a quello a suo tempo scansionato; conseguentemente, la mancata corrispondenza tra marca scansionata ed originale esibito, quand’anche derivante dallo smarrimento dell’originale confluito in una formale denuncia (m_dg.DAG_prot. n. 54076.U del 15/3/21), determinando situazioni sostanzialmente e formalmente assimilabili all’omesso versamento tout court del C.U., legittimano la prosecuzione della riscossione coattiva già avviata, restituendo piena operatività all’art. 9 della convenzione.

Alla luce di quanto in premessa, fermo restando l’attivazione della procedura di riscossione in caso di mancato deposito degli originali secondo le modalità già in atto, ritiene questa Dirigenza che l’eventuale richiesta di deposito avanzata dopo la trasmissione degli atti all’Ufficio recupero crediti, possa senz’altro essere accolta, anche nell’ambito della richiesta di riesame della pretesa creditoria eventualmente avanzata dal difensore invitato al pagamento con la notifica del Mod C da parte di Equitalia (art 6 convenzione), previa puntuale verifica della corrispondenza del numero seriale identificativo del contrassegno scansionato rispetto all’originale in qualunque tempo esibito.

La competenza ad esprimersi sulla richiesta di deposito tardivo degli originali, ovvero di riesame della pretesa creditoria, spetta alla cancelleria che, in caso di esito positivo della verifica relativa alla suddetta corrispondenza come nel caso in cui ravvisi ragioni di merito che ne suggeriscano l’accoglimento, ha titolo per richiedere a sua volta all’Ufficio recupero crediti il formale annullamento della procedura di riscossione ovvero, in caso contrario, emetterà provvedimento negativo motivato, dandone in ogni caso comunicazione al difensore che ha avanzato la richiesta.

Nel caso di richiesta di riesame successiva alla notifica del Mod C a cura di Equitalia ovvero a seguito di notifica della cartella di pagamento a cura dell'Agente della riscossione, nel sostanziale rispetto dei termini per il successivo eventuale ricorso alla Commissione Tributaria, si stima ragionevole prevedere il termine di 15 giorni per l'adozione e la comunicazione del provvedimento formale a cura della cancelleria, cui seguirà, in caso di accoglimento, annullamento della procedura di riscossione.

Si confida nella diffusione della presente nota agli utenti dell'Avvocatura, a cura del COA cui è inviata per conoscenza, disponendone altresì la pubblicazione sul sito del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale
Dr. Luigi Picardi

